


UnipolSai
ASSICURAZIONI

Allegato n° 1 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 1 fogli
www.unipolsai.it

G. D'Agostino
11/3/2015
AT

Divisione **Unipol**

UNINSIEME S.r.l.
Via Sardegna, 8 - 08015 MACOMER
Telefono e Fax 0783 70538
C.f.: 01357880911
E-mail: MacomerLN024444@agenzia.unipolsai.it



fax 0783-776002

Macomer, 10.03.2015

Spett.le
Azienda Asl n. 5
Servizio Provveditorato
09170 **ORISTANO**

fax 06-54518396

e p.c.

Spett.le
MARSH Spa
Via Bodio, 33
20158 **MILANO**

Proroga tecnica polizza Libro matricola RCA - n. 2444/130/84795
Azienda ASL N. 5 - Oristano

Riscontriamo la vostra richiesta del 19 febbraio 2015 relativa alla polizza n.ro 2444/130/84795 per comunicarvi la nostra disponibilità al rinnovo del contratto, mediante una nuova polizza, che verrà rilasciata alle medesime condizioni tecnico/economiche di quella in corso con riduzione del premio RCA al 5% in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 8 del D.L. N. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, nel presupposto del rispetto delle modalità di scelta del fornitore previste dalle vigenti disposizioni (Leggi e Regolamenti) in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

Ed in particolare:

- polizza cumulativa n. 95 veicoli premio lordo € 42.349,36
(premio netto € 35.929,23)

Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti restando in attesa di una Vs. conferma per l'eventuale emissione della nuova polizza.



Al sensi della Legge 676/96 precisiamo che:
- le informazioni contenute in questo fac-simile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario;
- persone diverse dal destinatario non possono copiare o consegnare il fac-simile a terzi.
Se ricevete questo fac-simile per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono.
Grazie per la collaborazione."

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
1899

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 0081857012 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziaria S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Prot. PG/2015/_____/MGD

Oristano lì,

Oggetto: Invito a presentare offerta nella Procedura telematica di Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo RCA/ARD nella forma del Libro Matricola, per un periodo di 24 mesi.
CIG: Z0F13B106C

Spett.le Ditta

Questa Azienda ha indetto con Deliberazione C.S. n° _____ del _____ una procedura telematica per l'affidamento, **in lotto unico di aggiudicazione**, del servizio assicurativo RCA/ARD nella forma del Libro Matricola per un periodo di 24 mesi.

La procedura di acquisizione è la procedura di cottimo fiduciario di cui all'art. 125 commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e del DPR 207/2010, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs.163/2006, inferiore alla base d'asta fissata nel Disciplinare di gara (Premio annuo lordo a base d'asta € 42.500,00).

La presente procedura di gara è telematica e si svolgerà sul portale _____. Il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e i rispettivi allegati sono altresì pubblicati nel sito informatico di questa ASL.

Gli operatori economici invitati dovranno presentare la propria offerta, seguendo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il giorno **00/00/2015, ore 12:00:00**, tramite la suddetta piattaforma _____.

La prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno **00/00/2015 ore 9.30**, presso il Servizio Provveditorato, 6° piano della Sede Legale della ASL di Oristano, Via G. Carducci, 35 - Oristano.

Le richieste di chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma _____ dove si svolge la gara telematica, entro i termini indicati nel Disciplinare di gara.

La S.A. utilizzerà solo ed esclusivamente la piattaforma _____ di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti.

Eventuali altre ditte interessate a partecipare alla gara, **che non abbiano ricevuto esplicito invito a partecipare alla presente procedura** (in quanto non comprese nell'elenco di cui alla Deliberazione di indizione) potranno inoltrare richiesta di invito **entro e non oltre il 00.00.2015** all'indirizzo e-mail del Servizio Provveditorato, con precisazione dell'indirizzo e-mail al quale desiderano ricevere il medesimo.

Per qualsiasi informazione in merito alla presente procedura è possibile rivolgersi al Servizio Provveditorato della ASL di Oristano, all'indirizzo e-mail provveditorato@asloristano.it e in c/c all'indirizzo e-mail del Referente dell'istruttoria maria.gavina.daga@asloristano.it.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio
Provveditorato**
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Referente istruttoria
Dr.ssa M.G.Daga
tel. 0783/317067
maria.gavina.daga@asloristano.it

ASL 5 Oristano

Direttore del Servizio
(Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas)

Via Carducci, 35
09170 Oristano
Tel 0783/317780 Fax 0783/73315
www.asloristano.it
E-mail: provveditorato@asloristano.it



Allegato n° 3 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 31 fogli

**COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO RCA/ARD VEICOLI AZIENDALI NELLA FORMA DEL LIBRO
MATRICOLA**

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

Capo I – Definizioni generali

Art. 1 Definizioni

Capo II Oggetto dell'appalto

Art. 2 Oggetto dell'appalto

Art. 3 Durata

Art. 4 Ordine di validità dei documenti d'appalto

Art. 5 Importo a base d'asta

Art. 6 Requisiti di partecipazione

PARTE II – DISCIPLINARE DI GARA

Capo I – Modalità di scelta del Contraente

Art. 7 Procedura e criterio di aggiudicazione

Capo II – Modalità di compilazione dell'offerta

Art. 8 Documentazione amministrativa

Art. 9 Offerta economica

Art. 10 Requisiti dell'offerta

Art. 11 Validità delle offerte

Art. 12 Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

Art. 13 C.I.G. e contributo di partecipazione alla gara

Art. 14 Informazioni e chiarimenti

Capo III – Modalità di svolgimento della gara

Art. 15 Seggio di gara

Art. 16 Adempimenti del Seggio di gara

Art. 17 Presenza dei soggetti candidati

Art. 18 Aggiudicazione

Art. 19 Offerte anormalmente basse

Art. 20 Stipulazione del contratto

Art. 21 Cause espresse di esclusione

PARTE III – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

Capo I – Partecipazione e costituzione

Art. 22 Soggetti ammessi alla gara

Art. 23 Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Art. 24 Costituzione del Raggruppamento di Imprese

Art. 25 Contenuti dell'atto di costituzione

Art. 26 Concorrenza sleale

PARTE IV – CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Capo I – Garanzie

Art. 27 Cauzione provvisoria

Art. 28 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari

Art. 29 Cauzione definitiva

PARTE V – AGGIUDICAZIONE

Capo I – Adempimenti soggetto aggiudicatario

Art. 30 Documentazione

PARTE V – DISCIPLINARE DEL SERVIZIO

Art. 31 Obblighi di riservatezza e segretezza

Art. 32 Disposizioni particolari

Art. 33 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Art. 34 Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

Art. 35 Foro competente

Art. 36 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 37 Allegati

**INFORMAZIONI GENERALI**

**Procedura di Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo
RCA/ARD veicoli aziendali nella forma del Libro Matricola**

STAZIONE APPALTANTE	AZIENDA SANITARIA DI ORISTANO
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE	Via Carducci n. 35 - 09170 ORISTANO Tel. 0783/317067-7780 fax: 0783/73315, sito istituzionale: www.asloristano.it e-mail: provveditorato@asloristano.it pec: provveditorato@pec.asloristano.it
SERVIZIO	PROVVEDITORATO
DIRETTORE DEL SERVIZIO	Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Recapito: riferimenti sopra indicati
DELIBERAZIONE DI INDIZIONE GARA	Deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ del _____
PROCEDURA DI GARA	Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii e del DPR 207/2010
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/06 ss.mm.ii.
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI	00/00/2015
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE	00/00/2015 ore 13:00
DATA APERTURA PLICHI	00/00/2015 ore 9:30

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO**CAPO I – Definizioni generali****Art. 1- Definizioni**

Nel testo del presente Disciplinare valgono le seguenti definizioni:

- a) Azienda sanitaria. Per Azienda sanitaria si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5;
- b) ASL 5 . Per ASL 5 si intende l'Azienda Sanitaria Locale ASL 5 ;
- c) Soggetto candidato. Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- d) Soggetto concorrente. Per soggetto concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata;
- e) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato.
- f) Soggetto escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l'esclusione della gara.
- g) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.

CAPO II – Oggetto dell'appalto**Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio assicurativo della responsabilità civile Auto/ARD dei veicoli di proprietà aziendale di cui all'elenco allegato 3) al presente Disciplinare.

DESCRIZIONE LOTTO	Premio annuo lordo a base d'asta
Responsabilità Civile Auto / ARD	€ 42.500,00
Totale biennale	€ 85.000,00

Le condizioni di polizza sono dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico, a cui si fa espresso rinvio. Non sono ammesse varianti al suddetto Capitolato Tecnico.

Art. 3 – Durata

Il contratto avrà durata biennale e con facoltà di recesso annuale da ambo le parti con preavviso di 90 gg.

Per quanto riguarda la data di decorrenza del contratto si precisa che la data di decorrenza della polizza RCA/ARD è prevista dalle ore 24:00 del 31.03.2016 a fronte della scadenza del contratto assicurativo attualmente in essere;



La polizza non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza, che interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le parti.

Su richiesta del Contraente, anche in caso di recesso per sinistro, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima di ulteriori 180 giorni per consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

L'Azienda sanitaria si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo con semplice preavviso di 60 giorni, senza che la Compagnia assicuratrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, nei casi sottoelencati:

- a seguito di Convenzioni Consip S.p.A. o altre Convenzioni nazionali e/o regionali di fornitura del servizio oggetto del presente Disciplinare, alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella L.n° 135/2012 nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di servizi assicurativi, oggetto della presente gara, sulla base di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla Regione Sardegna ovvero da CONSIP a condizioni più vantaggiose, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere l'adeguamento dell'offerta in misura corrispondente alla Compagnia aggiudicataria, che si obbliga fin d'ora ad accettare, pena la risoluzione del contratto senza che la Compagnia assicuratrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo.

Art. 4 - Ordine di validità dei documenti d'appalto

L'Aggiudicatario dovrà tenere conto nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto il seguente ordine di validità e d'importanza dei documenti:

Contratto (testo di polizza)

Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara

Offerta dell'Aggiudicatario

Il contratto è il documento che riveste l'importanza maggiore ed a seguire gli altri documenti elencati precedentemente. Se all'interno dello stesso documento vi fossero punti o elementi di diversa interpretazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole per l'Azienda Sanitaria.

Art. 5 - Importo a base d'asta

Il premio annuo lordo a base d'asta dell'appalto è determinato in € 42.500,00.

Non sono ammesse offerte pari o superiori alla suddetta base d'asta, pena l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

Il presente appalto è riservato alle Compagnie assicuratrici regolarmente iscritte all'IVASS per il ramo assicurativo oggetto della presente gara.

Ai fini della partecipazione alla gara alle Compagnie Assicuratrici è richiesto il possesso dei seguenti livelli minimi di capacità economica-finanziaria:

- 1) possesso di almeno n° 2 dichiarazioni di Istituti Bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta, in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta;
- 2) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il

possesso di un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato non inferiore a:

	Polizza	Patrimonio netto non inferiore a:
	Responsabilita' Civile Auto / ARD	€ 50.000.000,00

Ai fini della partecipazione alla gara alle Compagnie Assicuratrici è richiesto il possesso del seguente livello minimo di capacità tecnica:

1) di aver prestato servizio nel settore oggetto di gara a favore di almeno n°2 destinatari pubblici o privati nell'ultimo triennio 2012/2013/2014.

I requisiti sopra descritti dovranno essere posseduti singolarmente anche da tutte le imprese che si costituissero in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione.

PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

CAPO I - Modalità di scelta del Contraente

Art. 7 - Procedura e criterio di aggiudicazione

La procedura di scelta del contraente è il cottimo fiduciario telematico ai sensi degli art. 125 commi 9 e 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., e artt. 329 e seg. del D.P.R. n. 207/2010.

Il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.

L'appalto verrà aggiudicato, in favore del concorrente che avrà offerto il premio annuo lordo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, in conformità alla scheda di quotazione allegata al Capitolato tecnico.

Non saranno considerate valide, ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara, le offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

Si precisa che sono ammesse soltanto offerte per il lotto nel suo complesso e pertanto per tutte le voci e categorie indicate nelle schede di quotazione e che compongono il lotto.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827 del 23.05.1924, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché tecnicamente valida ed economicamente congrua ai sensi del presente Capitolato.

CAPO II - Modalità di presentazione dell'offerta

Art. 8 - Documentazione amministrativa

Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione al portale _____ e in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 38 del d. lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dei requisiti indicati nell'art. 6 del presente Disciplinare.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 00/00/2015 ore 12:00:00, le ditte partecipanti dovranno caricare sul sistema (upload), nell'apposito spazio di "invio documentazione amministrativa" messi a disposizione nella scheda trattativa, la seguente documentazione amministrativa:

1. **Copia scannerizzata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente** di istanza di partecipazione, in lingua italiana e dichiarazione

- sostitutiva resa dal Legale Rappresentate o Procuratore dell'impresa offerente ai sensi degli artt. 38, 39, 41, 42 del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo l'unito Modello "B", corredato del prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara, (N.B.: per la partecipazione alla gara sono richiesti livelli minimi di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica indicati nel precedente art. 6);
2. **Copia scannerizzata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente** di dichiarazione di cui all'allegato "C" di accettazione di tutte le clausole contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico e negli atti tutti di gara, compresi gli eventuali chiarimenti;
 3. **Copia scannerizzata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente** di dichiarazione di cui all'allegato "D" ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell'art. 1341 del C.C.;
 4. **Copia scannerizzata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente** di dichiarazione di cui all'allegato "E" di impegno della Compagnia e, se si partecipa in raggruppamento, della delegataria/capogruppo a fornire, con cadenza minima semestrale, una informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dei seguenti dati minimi: numero del sinistro; data di accadimento; data di denuncia; tipologia di avvenimento; importo pagato; importo riservato; importo in franchigia; data del pagamento o della chiusura senza seguito;
 5. **Copia scannerizzata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente** del documento attestante l'avvenuto versamento della cauzione provvisoria. Qualora il deposito cauzionale è prestato in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale documento è costituito da copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria della ASL 5. Qualora invece detto deposito cauzionale è prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, tale documento è costituito da copia della polizza medesima; tale cauzione dovrà contenere i seguenti dati: impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 del D. Lgs. N. 163/2006, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario; la rinuncia del Garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.; la rinuncia del Garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C.;
 6. (solo nel caso la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di stato) **Copia scannerizzata, firmata su cartaceo (nello spazio all'uopo indicato) e digitalmente** di dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 comma 8 del Dlgs n°163/06 e s.m.i. , qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
 7. **Copia integrale scannerizzata, firmata digitalmente**, di eventuale procura, nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore;
 8. **Copia scannerizzata, firmata digitalmente**, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/ri;

N.B.: la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessitano di autenticazione; le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle stesse.

N.B.: Tutti i file depositati sul sistema dovranno avere formato .pdf firmato digitalmente. La loro estensione dovrà allora essere .pdf.p7m.

In caso di partecipazione in R.T.I. o coassicurazione, l'istanza e la dichiarazione di cui al punto 1, dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI costituito o costituendo. I documenti di cui ai punti 2, 3, e 4 dovranno essere sottoscritti da tutte le Imprese in RTI o Coassicurazione.

La cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore di cui ai punti 5 e 6 dovrà essere prodotta: a) in caso di RTI costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; b) in caso di RTI costituendo, o coassicurazione dalla mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande.

Si precisa che la Compagnia delegataria/capogruppo dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 40%

Inoltre, dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. o Consorzio:
già costituito:

1) copia dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio e dichiarazione del Legale Rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'Impresa mandataria o del Consorzio, in cui dovranno essere specificati i servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. N. 163/2006;

non costituito:

2) dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta mandataria, sottoscritta da tutte le imprese in RTI o consorziate attestante:

a) a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero l'Impresa che sarà designata quale Referente responsabile del Consorzio;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. N. 163/2006;

c) la specificazione dei servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. N. 163/2006.

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o di uno solo dei documenti richiesti di cui al presente articolo, comporterà l'esclusione dalla gara, fatto salvo quanto sotto previsto in materia di soccorso istruttorio.

In conformità alla disposizione dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n° 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 comporterà a carico del concorrente, che vi ha dato causa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 80,00 (pari all'uno per mille del valore della presente gara).

La sanzione pecuniaria di cui sopra si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla gara.

Come previsto dall'art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dalla Legge n. 114/2014, le disposizioni di cui all'art. 38 comma 2-bis si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Art. 9 - Offerta economica

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 00/00/2015 ore 12:00:00, le ditte partecipanti dovranno caricare l'offerta economica sul sistema (upload), nell'apposito spazio di "invio offerta economica " messo a disposizione nella scheda trattativa.

L'offerta economica deve essere resa legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 16,00 (sedici) ogni quattro fogli usati. Qualora le offerte non siano in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, saranno trasmesse per la loro regolarizzazione al competente Ufficio del Registro.

L'offerta, per essere valida deve essere sottoscritta in ogni sua pagina e pervenire dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L'offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso unitamente all'offerta economica il soggetto candidato dovrà trasmettere, in originale o in copia conforme, la procura, che deve essere speciale, e cioè riguardare lo specifico appalto, o, in genere, tutti gli appalti per le forniture delle amministrazioni pubbliche.

La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme).

Si ricorda che nel caso di offerte presentate in coassicurazione o da RTI, l'offerta economica deve essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori, muniti dei poteri necessari come sopra specificato, di tutte le imprese raggruppate o in coassicurazione. Dovrà essere indicata inoltre il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e, limitatamente al RTI, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo e si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs n° 163/2006.

L'offerta economica relativa al servizio assicurativo in oggetto dovrà essere formulata utilizzando o seguendo la traccia del modello di quotazione predisposto dalla ASL 5 ed allegato al Capitolato Tecnico, indicando i tassi e premi unitari, il premio annuo lordo offerto, inferiore alla base d'asta, e il premio lordo offerto per l'intero periodo di durata contrattuale.

Si evidenzia che nessun compenso spetterà ai soggetti candidati per la redazione delle offerte e dei relativi documenti.

Art. 10 - Requisiti dell'offerta

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento a parametri di mercato non prevedibili al momento dell'aggiudicazione o ad altra offerta, propria o altrui. Non sono ammesse offerte plurime o alternative.

Non sono ammesse offerte incomplete o non redatte secondo le tracce di cui al precedente articolo.

Art. 11 - Validità delle offerte

L'offerta, ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.



Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere da essa.

Art. 12 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Azienda Sanitaria procederà a verifiche, a campione, secondo quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006. Tali verifiche saranno effettuate dall'Azienda Sanitaria, con sorteggio pubblico, su un numero pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione.

Art. 13 - CIG e contributo di partecipazione alla gara

Il CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla presente procedura dal sistema SIMOG, è il seguente:

Responsabilità Civile Auto / ARD	C.I.G.	contributo a carico Ditta	Importo totale del lotto
	_____	esente	€ 80.000,00

Art. 14 - Informazioni e Chiarimenti

Ai sensi dell'art. 71, comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, potranno essere richiesti alla ASL 5 di Oristano eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì al Servizio Provveditorato esclusivamente tramite la piattaforma _____ e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **00/00/2015**

Sempre che siano state chieste in tempo utile, entro la scadenza del termine dianzi indicato, le informazioni complementari ed i chiarimenti agli atti di gara saranno comunicate dalla ASL 5 di Oristano almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, come per legge. I chiarimenti agli atti gara verranno, altresì, resi noti mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet www.asloristano.it nella sezione "Bandi e Gare", nei documenti della gara di interesse.

CAPO III - Modalità di svolgimento della gara

Art. 15 - Seggio di gara

La gestione della procedura di gara è affidata al Seggio di gara nominato con atto deliberativo del Direttore Generale, composto da un Presidente e due testimoni di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. Il Presidente è designato tra i dirigenti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 16 - Adempimenti del seggio di gara

Al seggio di gara, durante la prima seduta pubblica, competono le seguenti operazioni:

1. verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata in

- formato digitale a corredo dell'offerta (vedi precedente art. 8)
2. ammissione alla fase successiva delle imprese la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46 comma 1-ter del D.Lgs. n° 163/2006;
 3. svolgimento sorteggio telematico ex art. 48 D. Lgs. n. 163/2006;
Le ditte sorteggiate dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio presente sulla scheda trattativa, la documentazione che verrà richiesta per la comprova dei requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativa, entro 10 giorni dalla data della comunicazione.
Tutti i file della documentazione integrativa dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.
Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip:
 4. pubblicazione sul sistema del verbale di ammissione/non ammissione alla gara, che equivale all'avvenuta comunicazione delle risultanze della gara a tutte le ditte concorrenti, a cui seguirà inoltre, singola comunicazione, con posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti;

Alla Commissione di gara durante la seconda seduta pubblica competono le seguenti operazioni:

5. rendere note le risultanze della dimostrazione da parte della ditta estratta del possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs 163.06;

Alla Commissione di gara durante la terza seduta pubblica competono le seguenti operazioni:

6. apertura dei files delle offerte economiche caricate a sistema dalle Ditte, redazione della graduatoria e pubblicazione sul sistema del verbale delle risultanze di gara a cui seguirà inoltre, singola comunicazione, con posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti.

Art. 17 - Presenza dei soggetti candidati

Alle sedute pubbliche di cui al punto precedente possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di specifica procura.

Art. 18 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione della presente procedura sarà effettuata secondo quanto specificato all'art. 6 del presente Disciplinare ("Procedura e criterio di aggiudicazione") e sarà resa definitiva con provvedimento del Direttore Generale di questa ASL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'ASL N° 5 di Oristano di non procedere all'aggiudicazione, anche di singoli lotti, per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o carenza fondi, per incongruità dell'offerta nel suo insieme o per qualsivoglia ulteriore ragione questa ASL intenda avvalersi.

Il Responsabile del procedimento comunicherà, ai sensi di Legge, gli esiti di gara ai Soggetti aggiudicatari e ai Concorrenti che seguono nella graduatoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati



dall'art. 32 quater del Codice Penale, ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 19 - Offerte anormalmente basse

Il Seggio di gara procederà secondo quanto previsto dall'art. 284 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

Art. 20 - Stipulazione del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. n° 163/2006 la Società aggiudicataria s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a richiesta scritta della Stazione Appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui sopra se, entro il termine previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs n° 163/2006, non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura potrà essere risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis, rispetto all'importo di premio previsto in polizza.

Art. 21 - Cause espresse di esclusione

La violazione o l'inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio dei principi di "par condicio", segretezza e imparzialità:

- offerte telematiche prive di firma digitale;
- offerta telematica pervenuta oltre il termine perentorio stabilito per la scadenza delle offerte;
- mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. n° 163/2006 per gli elementi e le dichiarazioni sostitutive indicate nell'art. 10 del presente Capitolato;
- presenza di indicazioni di prezzo nella documentazione amministrativa in generale;
- offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate nel precedente art. 10-requisiti dell'offerta, diverse dai punti 1) e 2) sopraindicati);
- inosservanza dell'art. 32 ("concorrenza sleale").

PARTE III - RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

CAPO I - Partecipazione e costituzione

Art. 22 - Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura d'appalto le Imprese e le Società riunite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. e le imprese in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c.

Si precisa che la Compagnia delegataria/capogruppo dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 40%

Art. 23 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese

Sono ammessi alle gare i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall'art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che testualmente recita:

1. omissis

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. omissis

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. omissis

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. omissis

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.



16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della ASL 5 per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, La ASL 5 può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni La ASL 5 può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Art. 24 - Costituzione del Raggruppamento di Imprese

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, dovrà avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 25 - Contenuti dell'atto di costituzione

L'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, deve contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente Disciplinare;
- d) l'indicazione dell'Impresa capogruppo;

l'irrevocabilità e gratuità del mandato;

che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ASL 5 di Oristano ;
che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'ASL 5 di Oristano ;

che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ASL 5 di Oristano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente Capitolato, fatto salvo il diritto dell'ASL N° 5 di Oristano di far valere le responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti;

che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente Disciplinare.

Art. 26 - Concorrenza sleale

Qualora un Soggetto candidato partecipi alla presente gara all'interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro Raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che all'interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

CAPO I - Garanzie

Art. 27 - Cauzione provvisoria

L'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto, ovvero:

Responsabilità Civile Auto / ARD	Cauzione provvisoria 2%	Cauzione provvisoria 1%	Importo totale biennale
	€ 1.700,00	€ 850,00	€ 85.000,00

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità - vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000).



L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 28 Restituzione cauzione provvisoria ai soggetti non aggiudicatari

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente e sarà restituita ai Soggetti non aggiudicatari entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della Deliberazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 29 - Cauzione definitiva

L'Esecutore del contratto è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 27 del presente Disciplinare.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

PARTE V - AGGIUDICAZIONE

CAPO I - Adempimenti Soggetto aggiudicatario

Art. 30 - Documentazione

Entro quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica dell'esito della gara, il Soggetto aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e i dati e gli elementi necessari per l'acquisizione diretta da parte della Stazione Appaltante, in conformità alle previsioni di cui al DPR 445/2000 come modificato dall'art. 15 comma 1 della L. n° 183/2011, delle certificazioni relative ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnica dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

Il termine di cui al primo comma può essere, a richiesta dell'Aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni quindici. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà dell'ASL N° 5 di Oristano dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione. In tale caso l'ASL N° 5 di Oristano si riserva la facoltà di aggiudicare a favore della Ditta seconda classificata e sarà immediatamente incamerata la cauzione provvisoria del Concorrente a titolo di risarcimento.

La Ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà inoltre produrre il deposito cauzionale definitivo di cui all'art.31 del presente Disciplinare.

PARTE VI - Disciplinare del servizio

Art. 31 - Obblighi di riservatezza e segretezza

La Compagnia assicuratrice ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga in

possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

La Compagnia Assicuratrice è inoltre responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

L'Azienda Sanitaria autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati giusto quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003. Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Azienda Sanitaria la Compagnia Assicuratrice viene individuata quale Responsabile del trattamento dati.

Art. 32 - Disposizioni particolari

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad €. 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di assicurazione, così come definita dal D.lgs. 209/05.

Art. 33 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Disciplinare.

Tutte le riserve che il soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASL 5 e debitamente documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 34 - Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii

L'appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Disciplinare, di tutte le leggi, decreti e circolari, anche non espressamente citati, relativi alla materia del contratto.

A questo proposito si ricorda che l'appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare, nei Capitolati Tecnici, nei relativi allegati e nel bando di gara, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile, al Codice in materia di protezione dei dati personali e al Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n° 209/2005).

Art. 35 - Foro competente.

Foro competente sarà, per ogni controversia, quello di Oristano.

Art. 36 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Compagnia aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n°217/2010.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio, la Compagnia aggiudicataria dovrà comunicare alla Azienda ASL gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Art. 37 - Allegati

Sono parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare i seguenti allegati:

- Modello A – Scheda di quotazione (offerta economica)
- Modello B istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- Modello C Dichiarazione di accettazione del Disciplinare, del Capitolato Tecnico e atti di gara
- Modello D Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 c.c
- Modello E Dichiarazione di impegno in ordine alle informative sinistri

- Allegato 1– Capitolato Tecnico RCA/ARD
- Allegato 2 – Statistiche sinistri della ASL n° 5 di Oristano
- Allegato 3 – Elenco automezzi



MODELLO "A"

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: **Offerta economica per l'affidamento del servizio assicurativo RCA/ARD Libro Matricola**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____,
nella sua qualità di _____ della ditta
_____ con sede legale
in _____ CF/P.IVA _____
_____, ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore offerta
economica come da scheda di quotazione allegata:

La presente offerta economica è intesa omnicomprensiva di tutto quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati.

***IL LEGALE RAPPRESENTANTE**
(timbro e sottoscrizione in originale)

N.B.2 La presente offerta va resa su carta da bollo e con firma per esteso, ai sensi di legge:

- dal titolare per le imprese individuali;
- dall'amministratore o da chi rappresenta la società
in caso di R.T.I./Coassicurazione l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o in coassicurazione



Scheda di Quotazione Polizza RCA

(Allegato libro matricola)

Veicoli assicurati: n. _____ come da elenco allegato

Massimali Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

- € 5.000.000,00 per danni alla persona
- € 1.000.000,00 per danni a cose

SEZIONE I e II) RESPONSABILITA' CIVILE

Come da elenco allegato

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO SEZIONE I e II Euro.....(CIFRE E LETTERE).....

SEZIONE IV) RISCHI ACCESSORI E KASKO

Garanzie Art. 1.1) Incendio, Art. 1.2) Furto, rapina, estorsione, Art. 1.3) Eventi socio-politici ed Atmosferici

- Autovetture(cap. compl. € _____):‰ in lettere (.....)
- Autobus (capitale complessivo € _____):‰ in lettere (.....)
- Ambulanze (capitale complessivo € _____):‰ in lettere (.....)

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE IV) RISCHI ACCESSORI: Euro (CIFRE E LETTERE).....

Garanzia Art. 1.4) kasko

- Autovetture/Autobus (capitale complessivo € _____)

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE IV) KASKO Euro(CIFRE E LETTERE).....

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO SEZIONE IV) RISCHI ACCESSORI + KASKO

€..... in lettere (€)



SEZIONE V) CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- Premio unico forfettario per veicolo: € in lettere (.....)

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE V))	€..... in lettere (€
--	-----------------------

QUOTAZIONE TOTALE

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO TOTALE (Sezioni I, II + IV + V):

€..... in lettere (€

TOTALE PREMIO LORDO INTERO PERIODO 31/03/2016 – 31/03/2018:
--

€..... in lettere (€

RIPARTO DI ASSICURAZIONE/A.T.I. (se previsto)			
Compagnia	%	Compagnia	%

LA SOCIETA'

**LE (EVENTUALI)
COASSICURATRICI**



"MODELLO B"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

A.S.L. N. 5 ORISTANO
Via G. Carducci n. 35
09170 ORISTANO

Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo
RCA/ARD Libro Matricola.

In riferimento alla gara in oggetto la sottoscritta:

Ditta.....
con sede legale nel Comune di Prov.....
via/p.zza
Codice FiscalePartita I.V.A.....
nella persona del Legale Rappresentante :
nato (luogo e data di nascita):
residente nel Comune di Prov..
via/p.zza

Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara:

via/p.zza
c.a.p. Comune diProv.
tel. n.fax n. posta elettronica

Posta Elettronica Certificata _____

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. n. 163/2006 il sottoscritto Legale Rappresentante dell'Impresa autorizza l'ASL n° 5 di Oristano all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 anche mediante il numero di fax sopra indicato.

presenta istanza di partecipazione alla gara in oggetto per i seguenti lotti:

Lotto n° _____ (indicare n° e descrizione lotto/i di partecipazione)

(in caso di partecipazione in RTI o coassicurazione precisare ruolo nell'ambito del raggruppamento) e in qualità di:

- impresa singola;
- delegataria/Capogruppo
- coassicuratrice/mandante

Posizioni contributive INPS ed INAIL:

Sede Operativa:

Comune diVian.CAP.....tel.
Fax

Sede di iscrizione INPS:

Via n. CAP

tel.Fax

matricola n.



Sede di iscrizione INAIL:
Via n. CAP
tel. Fax
codice ditta

Sede territorialmente competente AGENZIA ENTRATE:

Comune di _____ Via _____ n. _____
CAP _____ Tel. _____, Fax _____

Ai fini della richiesta del DURC si dichiara che il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è il seguente: _____

e che il numero dei dipendenti è:

- da 1 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100
(barrare il quadratino che interessa)

presenta istanza di partecipazione alla gara in oggetto:

Il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta partecipante, consapevole della responsabilità penale che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che il Titolare, ovvero soci della s.n.c., ovvero soci accomandatari della s.a.s, ovvero amministratori muniti del potere di rappresentanza o socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, attualmente in carica sono: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale e relativa scadenza) _____;
- che i Direttori Tecnici attualmente in carica sono: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale e relativa scadenza) _____;
- che il Titolare, ovvero soci della s.n.c., ovvero soci accomandatari della s.a.s, ovvero amministratori muniti del potere di rappresentanza o socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale) _____;
- che i Direttori Tecnici cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., carica sociale) _____;
- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l'organo di amministrazione e dei Direttori Tecnici non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari (N.B.: Ai fini dell'art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. n° 163/2006 i soggetti interessati non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 38 D.Lgs n° 163/2006, come modificato dalla L. n° 106/2011);
- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le Persone componenti l'Organo di amministrazione e dei Direttori Tecnici non sono mai state

pronunciate condanne e/o le stesse persone abbiano subito condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, **(in tal caso specificandole)**;

- I)** in relazione ai **requisiti di ordine generale** ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) impegnandosi ad eseguire il servizio/fornitura in caso di aggiudicazione, a regola d'arte e a norma di Legge in vigore, sollevando l'ASL da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni normative in vigore e, pertanto, di non essere Soggetti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta d'impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; **(N.B.: Ciascuno dei soggetti indicati, amministratori a seconda della composizione societaria e Direttori Tecnici, dovrà procedere ad autonoma dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, sulle circostanze di cui alle lett. b) e c) ed m-ter da allegare alla presente.**
Per i soggetti cessati dalla carica, in caso di impossibilità a rilasciare la dichiarazione (ad es. decesso, irreperibilità o rifiuto) potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Legale Rappresentante da cui risultino le motivazioni del mancato rilascio della dichiarazione da parte del diretto interessato e la dichiarazione che, per quanto a propria conoscenza, i soggetti cessati non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n° 163/2006);



- d) che hanno violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del Decreto - Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto- Legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n° 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).
- m-quater) ai fini del comma 1 lettera m-quater si dichiara espressamente, alternativamente: *(contrassegnare con X l'ipotesi che ricorre)*
- a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- II)** espressamente di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n. 68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- III)** che, al fine dei **requisiti di idoneità professionale**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del D. Lgs n. 163 e ss.mm.ii. la ditta è regolarmente **iscritta alla Camera di**

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per prestazioni nel settore oggetto di gara con il N. del Comune di

.....;
 (in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l'iscrizione al Registro professionale o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, commi 2 e 3 , del del D.Lgs n. 163 e ss.mm.ii.);

IV) che la Compagnia Assicuratrice è regolarmente iscritte all'IVASS per il ramo assicurativo oggetto della presente gara;

V) in relazione alla capacità economico-finanziaria, ai sensi di quanto stabilito all'art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara:

1) di essere in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il possesso di un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso ed approvato non inferiore a:

Polizza	Patrimonio netto non inferiore a:
Responsabilità Civile Auto / ARD	€ 50.000.000,00

2) di essere in possesso di due idonee referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria dell'impresa, in relazione all'importo della gara.

VI) in relazione alla capacità tecnica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs N° 163/2006, si dichiara di aver prestato servizi assicurativi nel settore oggetto di gara in favore di almeno n°2 destinatari pubblici o privati nel triennio 2012/2013/2014 come risulta dal prospetto allegato alla presente dichiarazione (Indicare nominativamente le Aziende Sanitarie pubbliche o private, gli importi e le date)

VII) di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi esatto conto di tutte le circostanze che possano influire sulla offerta e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico e dagli atti tutti di gara.

VII) Clausola di legalità: L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità approvato con delibera C.S. N° 46 del 30.01.2015 e pubblicato nel sito web dell'ASL nella sezione "trasparenza", finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad inserire tale impegno anche nei contratti di subappalto.

VIII) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001 così come modificato dall'art. 42 della Legge n° 190/2012.

Il sottoscritto dichiara di essere in grado di presentare la documentazione e le certificazioni concernenti tutti gli elementi innanzi dichiarati.

Il sottoscritto apponendo la sottoscrizione in calce alla presente, si rende consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, altresì consapevole che la ASL potrà effettuare i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione secondo la legislazione vigente.



Il sottoscritto attesta, infine, il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445.

....., il

***IL LEGALE RAPPRESENTANTE**
(timbro e sottoscrizione in originale)

.....

La firma dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso l'A.S.L. N. 5 di Oristano, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del Contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del Contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'Aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'eventuale convenzione/contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di Legge.

Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'A.S.L. N. 5 di Oristano, titolare del trattamento.

Con riferimento ai dati di questa Azienda Sanitaria, la Ditta che risulterà aggiudicataria del presente appalto, si conformerà a quanto disposto dal citato Decreto in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy.

Titolare del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura di gara è l'A.S.L. N. 5 di Oristano, mentre Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio ASL titolare del procedimento.

Ai sensi del citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto, firmatario dell'offerta di gara, in qualità di Titolare, Rappresentante Legale o suo delegato

autorizza

l'utilizzo dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i dati stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al Capo IV, n. 2, lett. c) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999.

Firma del Dichiarante



**Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo
RCA/ARD Libro Matricola.**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____,
nella sua qualità di _____ della ditta
_____ con sede _____ legale
in _____ CF/P.IVA _____

DICHIARA

di aver considerato nella formulazione della propria offerta tutto quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara e pertanto di accettare incondizionatamente le clausole previste negli atti tutti di gara, compresi gli eventuali chiarimenti agli atti di gara, anche se non espressamente richiesti dall'offerente.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*(Timbro e sottoscrizione in originale)

.....

- La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.



MODELLO "D"

DICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 1341 c.c.

**Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo
RCA/ARD Libro Matricola.**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
 residente a _____ in via _____ n. _____,
 nella sua qualità di _____ della ditta
 _____ con sede legale
 in _____ CF/P.IVA _____

DICHIARA

- a norma dell'art. 1341 c.c. di aver particolarmente considerato nella formulazione della propria offerta espressamente quanto disposto dai seguenti articoli, 2,3,4,6,21,31,32,33,34,35 e 36 del Disciplinare di gara.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*(Timbro e sottoscrizione in originale)

.....

** La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.*



MODELLO "E"

DICHIARAZIONE di impegno in ordine agli obblighi informativi

Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo RCA/ARD Libro Matricola.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____ n. _____,
nella sua qualità di _____ della ditta _____,
_____ con sede _____ legale
in _____ CF/P.IVA _____

SI IMPEGNA

a fornire, con cadenza minima semestrale, una informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dei seguenti dati minimi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo in franchigia;
- data del pagamento o della chiusura senza seguito;

Nel caso di RTI/Coassicurazione l'impegno in ordine agli obblighi informativi verrà assolto per il tramite dell'impresa delegataria/capogruppo.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

*(Timbro e sottoscrizione in originale)

.....

- La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità

Allegato n° 4 alla deliberazione
N° _____ del _____
Composto di n° 22 fogli



Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano

Allegato 1 – CAPITOLATO TECNICO
POLIZZA RCA /ARD

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Legge / Codice:	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) - Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
Società / Impresa:	la Compagnia Assicuratrice
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 C.C. e/o la garanzia data con il contratto
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Valore Commerciale:	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche
Attestazione dello stato di rischio:	il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
Incendio:	è la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

Rapina:	è il reato, previsto dall'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Accessori di serie:	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino
Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Accessori aggiuntivi optional:	- equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente
Accessori fonoaudiovisivi:	radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico
Scoppio:	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo
Sinistro:	evento causa del danno
Sinistro senza seguito:	il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro
Primo rischio assoluto:	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.)
Veicolo:	ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo", si intende solo ed esclusivamente il veicolo assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

Art. 2) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

Art. 3) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata

comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C.

Per la R.C.A., l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l'Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

Art. 4) IMPOSTE E TASSE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 6) FORMULE TARIFFARIE

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) **tariffa bonus/malus**: che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione indicato al successivo Art. 7);
- b) **tariffa con franchigia**: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
- c) **tariffa fissa**: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Art. 7) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 8) MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata :

- a) alla Società qualora si opti per la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto o di si scelga di non procedere attraverso tale procedura

Art. 8 bis) Procedure di risarcimento diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), può essere utilizzata la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 8 ter) Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 8 bis), la richiesta di risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni".

Art. 8 quater) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 9) GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 10) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 10 bis) DUPLICATO ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15

giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Art. 11) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 12) PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE

Qualora operante la formula tariffaria B (Franchigia fissa ed assoluta), la Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale a carico del Contraente.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.

Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale obbligo.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 13) OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale (30/06 e 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra Parte con lettera raccomandata, telefax od altro idoneo mezzo, anche se fatte tramite il broker.

Art. 15) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

Art. 17) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

SEZIONE II - CONDIZIONI SPECIALI

➤ **FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS" (Formula A)**

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **ciclomotori**
- **motoveicoli**
- **autovetture**

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente Art. 6 - Sezione I, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

➤ **FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS" (Formula B)**

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **ciclomotori**
- **motoveicoli**
- **autovetture**
- **motoveicoli adibiti al trasporto di cose**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di cose**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di persone**

L'Impresa risarcirà i Terzi danneggiati senza tenere conto delle franchigie che vengono stabilite in:

- Euro 500,00 per gli autocarri;
- Euro 100,00 per tutte le altre categorie di veicoli esclusi natanti, gommoni, motoveicoli e ciclomotori.
- Euro 75,00 per i natanti

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

➤ **FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS) (Formula C)**

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **autoveicoli adibiti al trasporto di cose**
- **autoveicoli adibiti ad uso speciale - macchine agricole - macchine operatrici semoventi**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato. Qualora nel periodo di osservazione, quale definito nel precedente Art. 7 - Sezione I, vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora nell'attestazione di cui all'Art. 10 - Sezione I, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la formula "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Art. 19) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tra le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1) MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate fino alla concorrenza per sinistro ed indipendentemente dal numero di vittime dei sottoindicati massimali:

- € 5.000.000,00 per danni alla persona
- € 1.000.000,00 per danni a cose

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo (€ 6.000.000,00) che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2016 e scadrà alle ore 24 del 31/03/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. E' facoltà delle Parti recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da ogni scadenza anniversaria (31/03 di ogni anno), da inviarsi tramite raccomandata A.R./PEC.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 180 giorni (centottanta giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, L'Ente invierà l'eventuale richiesta alla Società con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata A.R./PEC.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempreché venga rispettato quanto previsto al successivo comma; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ai fini dell'attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a dare inizio alle procedure propedeutiche per il pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie la cui documentazione potrà essere acquisita su richiesta.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

Art. 3) POLIZZA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Il premio, per ciascun veicolo, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Salvo quanto previsto dall'Art. 11) - Sezione I "Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo", le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, e della Carta Verde.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, telegramma o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.

In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.

Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'eventuale aumento per frazionamento.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio formalmente corretta.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 4) SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. 5) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del veicolo comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo stesso.

Il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

Art. 6) COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile.....all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile.....la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'Impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

SEZIONE IV – RISCHI ACCESSORI

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, per i quali è indicata la somma assicurata, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori, gli impianti, i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso del veicolo, per le seguenti fattispecie:

Art. 1) GARANZIE

Art. 1.1) INCENDIO

La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di:

- incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore, scoppio del serbatoio, anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
- azione del fulmine

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Art. 1.2) FURTO, RAPINA, ESTORSIONE

La Società risponde:

- della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione
- dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati
- dei danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso successiva all'evento
- dei danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
- dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati
- dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati e non
- dei danni alle parti interne del veicolo

Art. 1.3) EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni o in conseguenza di:

- tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere
- trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, allagamenti, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre

Per tutte le garanzie di cui agli Artt. 1.1), 1.2) e 1.3), l'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme assicurate per singolo veicolo

Art. 1.4 Kasko

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o dalla perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- qualora non operante l'Art. 1.3) della presente Sezione: avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di tumulti popolari, disordini, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere; trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre;
- determinati o agevolati da dolo del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- verificatisi in occasione di attività illecita del proprietario, del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da vizi di costruzione;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulettes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada.

Art. 3) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 4) MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Relativamente alla presente sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 15 giorni dalla data di accadimento o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, del luogo e della data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:

- per le garanzie di cui agli Artt. 1.1) – Incendio e 1.3) – Eventi socio-politici ed atmosferici
 - in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti
 - in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite
- per le garanzie di cui all'Art. 1.2) – Furto, Rapina, Estorsione
 - in caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
 - in caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite

In ogni caso copia autentica della denuncia sporta alle Autorità competenti.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.

Art. 5) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO (per tutti i veicoli)

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quanto indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 1.1), 1.2) e 1.3) della presente sezione IV, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione, non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite; in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Art. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

L'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Art. 7) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 8) RECUPERI

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito al precedente Art. 7) Riparazione - Sostituzione "in natura" delle cose rubate o danneggiate) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

Art. 9) FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione IV indicate:

- all'Art. 1.1) Incendio - sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia
- all'Art. 1.2) Furto, Rapina, Estorsione - sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia
- all'Art. 1.3) Eventi Socio-politici ed Atmosferici - sono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 100,00

- all'Art. 1.4) Kasko sono prestate con l'applicazione di una franchigia di € 258,00

SEZIONE V – CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

A) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada, comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000,00 per evento.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alle persone, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.000.000,00 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 C.C., 3° comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o dell'Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

C) ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici o kasko).

Previo presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 780,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

D) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature

con altre dello stesso tipo, nonché per le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

E) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA DI PROPRIETA' - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Inoltre, nei casi di distruzione a seguito di sinistro (essendo il caso di furto o rapina totali già contemplati all'Art.11 della Sezione I), l'Impresa rimborsa all'Assicurato l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione, non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

F) RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.

G) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

H) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

I) TRAINO - RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di € 1.000,00 per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

L) CADUTA DI AEROMOBILI O DI ALTRI CORPI VOLANTI

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.

M) GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente e dei trasportati, intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro / preziosi / titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e con il limite di € 3.000,00 per anno assicurativo.

N) DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO (se operante la garanzia Incendio di cui all'Art. 1.1 della Sezione IV)

La Società risponde dei danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio e dei danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per evento.

O) APPROPRIAZIONE INDEBITA (se operante la garanzia Furto, Rapina, Estorsione di cui all'Art. 1.2 della Sezione IV)

La Società risponde dei danni derivanti dall'appropriazione indebita del veicolo assicurato commessa dai suoi dipendenti a condizione che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele, e che il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

P) RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2) – ESCLUSIONI E RIVALSA della Sezione I, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti

A) dell'Ente o Società proprietari o locatari e/o del conducente del veicolo assicurato nei seguenti casi:

- a) nel caso di danni causati ai terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, oppure – per i veicoli adibiti a trasporto cose – secondo quanto previsto dall'art. 54 – lettera d) del Nuovo Codice della Strada
- b) nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada.
- c) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
- d) qualora il veicolo sia condotto da persona non in possesso della patente di guida ma che abbia superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico di idoneità alla guida;

e) qualora il veicolo sia condotto da persona con patente scaduta per la quale si sia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;

B) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, purché l'Ente contraente non sia a conoscenza di tale situazione prima del sinistro

Q) DANNI DA INQUINAMENTO

Nei limiti di cui ai massimali di Responsabilità Civile, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.

R) USO DI DISPOSITIVI MECCANICI

Per i veicoli nei quali sono installati dispositivi meccanici per le operazioni di trasferimento delle persone da terra a bordo e viceversa, la garanzia s'intende valida a tutti gli effetti anche per i rischi derivanti da tali operazioni, nei limiti dei massimali di polizza.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si precisa che:

1. l'intero parco veicoli a motore dell'Azienda è descritto nel Modello di Offerta .
2. i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché per:
 - potenza fiscale per il parco autovetture
 - peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e veicoli speciali/macchine operatrici-agricole
 - cilindrata per il parco motofurgoni, motocicli e ciclomotori

Ai fini della valutazione dei rischi previsti nel presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo le caratteristiche, l'eventuale valore assicurabile e le garanzie richieste.